



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot DVA - 2014 - 0024237 del 22/07/2014

18 LUG. 2014

TRASMISSIONE VIA PEC

030018



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DGVA - Div. IV-AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

RAFFINERIA DI GELA S.p.A.
Contrada Piana del Signore, 93012 - Gela (CL)
Casella postale 35
raffineriadigela@pec.eni.com

ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219 - 90129 PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it
Sede Provinciale di Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000236 del 21/12/2012 con avviso
pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013. RAFFINERIA DI GELA S.p.A.
- Gela (CL).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze di cui alla nota DVA-2014-
0017223 del 04/06/2014 sulla base delle comunicazioni di RAFFINERIA DI
GELA S.p.A. protocolli RAGE/AD/DIGE/392/T del 19/06/2014 (prot. ISPRA
25970) del 24/06/2014) e protocollo RAGE/AD/DIGE/409/T del 01/07/2014
(prot. ISPRA 28172 del 08/07/2014). Nota prot. DVA-2014-0022599 del
09/07/2014 (prot. ISPRA 29770 del 17/07/2014).

In riscontro alla Vostra Nota indicata in oggetto, si riassumono, in breve, le risultanze dell'analisi della documentazione trasmessa dal gestore per la verifica del superamento delle inottemperanze oggetto della diffida.

Il gestore con le note prot. RAGE/AD/DIGE/392/T del 19/06/2014 e RAGE/AD/DIGE/409/T del 01/07/2014 (quest'ultima ad integrazione e completamento del contenuto della prima nota) ha evidenziato l'impossibilità tecnica del distacco delle utenze elettriche relative alle società co-insediate, in quanto la rete elettrica di stabilimento è unica. Tale situazione, inoltre, si riflette sulla capacità operativa di gestire in sicurezza il processo di raffinazione che, come è noto, necessita sia della fornitura elettrica sia della fornitura di vapore, ambedue generati dalla Centrale Termoelettrica (CTE). Pertanto il gestore ha prodotto, nelle note indicate in oggetto, il quadro degli scambi energetici globali, per i mesi da gennaio ad aprile, evidenziando che seppur impossibilitato tecnicamente ad escludere le utenze delle Società co-insediate, nel complesso i fabbisogni energetici dell'insieme della raffineria e delle Società co-insediate sono sempre stati deficitari, comportando quindi l'importazione di energia elettrica dalla rete nazionale. Tale fatto è stato ulteriormente comprovato dalla circostanza che il gestore, e questa è la novità saliente riportata nella nota del gestore RAGE/AD/DIGE/409/T del 01/07/2014, non solo ha considerato gli scambi di energia elettrica ma, altresì, gli scambi di vapore con le società co-insediate. Dall'analisi della documentazione fornita dal gestore è stato possibile desumere l'ulteriore condizione che la RAFFINERIA DI GELA S.p.A., pur fornendo energia elettrica e vapore alle società co-insediate, non è mai stata in grado di soddisfare i propri bisogni energetici, importando conseguentemente energia elettrica dalla rete esterna nazionale per le esigenze della raffineria.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I consumi della raffineria, al netto degli scambi energetici (sia elettrici sia di vapore) con le società co-insediate, rappresentati nella nota RAGE/AD/DIGE/409/T del 01/07/2014, e che dimostrano quanto affermato precedentemente, sono stati (in kwh) :

- 1) - 16.125.813 per gennaio 2014;
- 2) - 4.969.065 per febbraio 2014;
- 3) - 477.272 per marzo 2014;
- 4) - 1.848.023 per aprile 2014.

Pertanto, a parere di questo Istituto, la documentazione prodotta da RAFFINERIA DI GELA S.p.A. è sufficiente a dimostrare che la società ha sempre importato energia elettrica dalla rete nazionale per soddisfare i bisogni della raffineria. Anche al fine di confermare allo scrivente Istituto la sussistenza della violazione, con la conseguente sanzione amministrativa, vorrà Codesta Autorità Competente stabilire, con ogni urgenza consentita al fine del rispetto dei tempi stabiliti dalla legge n. 689/81, la conformità di tale circostanza con il quadro prescrittivo pregresso, peraltro significativamente modificato di recente.

Infatti, le risoluzioni della Conferenza dei Servizi (CdS) del 18 giugno 2014 (trasmesse con nota prot. DVA-2014-0019777 del 19/06/2014), relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla RAFFINERIA DI GELA S.p.A., hanno modificato sostanzialmente il contenuto della prescrizione numero 10 di pagina 124 del PIC, introducendo un nuovo regime di individuazione dei valori limite che tiene in conto della possibilità di scambio di energia con le società co-insediate (come proposto dal gestore nella nota RAGE/AD/DIGE/59/T del 05/02/2014 e autorizzato dalle decisioni della CdS del 18/06/2014).

Quest'ultima circostanza consente di affermare che, per il futuro, non si avrà più la necessità di accertare l'adempimento dell'obbligo derivante dalla espressione "per i consumi propri dell'installazione" del D.Lgs 46/2014, in quanto è già prevista la possibilità di scambio di energia, nella "nuova" versione della prescrizione sopraccitata, attraverso l'automatica variazione del valore limite di emissione applicabile al biossido di zolfo (è previsto l'utilizzo di un algoritmo lineare che contempla: nel caso di esportazione di energia verso le co-insediate pari al 100%, un valore limite mensile di 400 mg/Nm³; nel caso di nessuna esportazione, un valore limite di 700 mg/Nm³, e nei casi intermedi, un valore limite compreso tra i due estremi predetti).

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

Panella Monica

Da: Aia PEC [Aia@pec.minambiente.it]
Inviato: venerdì 18 luglio 2014 14:03
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GELA SPA - FIRMA PINI [iride]273236[iride] [prot]2014/30018[/prot]
Allegati: daticert.xml; RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GEL... (302 KB)

Da: Per conto di: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: venerdì 18 luglio 2014 13:19
A: aia@pec.minambiente.it; raffineriadigela@pec.eni.com; arpa@pec.arpa.sicilia.it; arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GELA SPA - FIRMA PINI [iride]273236[iride] [prot]2014/30018[/prot]

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/07/2014 alle ore 13:18:43 (+0200) il messaggio "RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GELA SPA - FIRMA PINI [iride]273236[iride] [prot]2014/30018[/prot]" è stato inviato da "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" indirizzato a:
arpa@pec.arpa.sicilia.it
raffineriadigela@pec.eni.com
aia@pec.minambiente.it
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 960609829.1193235804.1405682323028vliaspec03@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-07-18 at 13:18:43 (+0200) the message "RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GELA SPA - FIRMA PINI [iride]273236[iride] [prot]2014/30018[/prot]" was sent by "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" and addressed to:
arpa@pec.arpa.sicilia.it
raffineriadigela@pec.eni.com
aia@pec.minambiente.it
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE BASE COMUNICAZIONI RAFFINERIA DI GELA SPA - FIRMA PINI [iride]273236[iride] [prot]2014/30018[/prot]**.

Message ID: 960609829.1193235804.1405682323028vliaspec03@legalmail.it